

## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22 - TER DELLA LEGGE 30 dicembre 2010, N. 240**

### **Art. 1**

#### **Finalità e ambito di applicazione**

1. L'INRiM può conferire incarichi di ricerca, finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un Tutor, a favore di giovani studiosi in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240 e il relativo trattamento economico.

### **Art. 2**

#### **Caratteristiche degli incarichi di ricerca**

1. Gli incarichi di ricerca sono conferiti nelle aree scientifiche di interesse dell'INRiM sia nell'ambito delle disponibilità di bilancio derivanti dal fondo di finanziamento ordinario dell'Istituto sia nell'ambito delle disponibilità di altre fonti di finanziamento derivanti da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi o da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifico accordo, contratto o convenzione con l'INRiM.
2. Laddove le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi ovvero da accordi, contratti o convenzioni con soggetti terzi, gli importi potranno seguire le indicazioni dei bandi o accordi stessi, nel rispetto degli importi minimi previsti dal Decreto MUR n. 592 del 6 agosto 2025.
3. Sono individuate tre distinte tipologie di incarichi di ricerca in base all'impegno richiesto e alla complessità dell'attività che il titolare dell'incarico sarà chiamato a svolgere sotto la supervisione del Tutor. Gli importi annui lordi onnicomprensivi, distinti per ciascuna delle tre tipologie, sono indicati nella Tabella 1 allegata al presente Regolamento e sono corrisposti in dodici mensilità.
4. Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'INRiM né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

### **Art. 3**

#### **Durata**

1. Ciascun incarico di ricerca ha durata minima di un anno e massima, comprensiva di eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.
2. La durata complessiva degli incarichi di ricerca fruiti dallo stesso titolare, anche se conferiti da istituzioni diverse, non può comunque essere superiore a tre anni, compresi eventuali rinnovi o proroghe, anche non continuativi.
3. Il termine massimo di cui ai commi precedenti è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

4. Ai fini del computo dei termini di cui ai commi 1 e 2 non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. In ogni caso, la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter, dei contratti di cui all'articolo 24 della L. 240/2010 e dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo di Ricercatore o Tecnologo anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

#### **Art. 4** **Modalità di selezione**

1. Il conferimento dell'incarico di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive, espletate in lingua italiana o inglese, che assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed eventuale colloquio, ad opera di una commissione esaminatrice.
2. L'INRiM si avvale anche di tecnologie informatiche per lo svolgimento delle procedure e per la diffusione dei bandi per il conferimento di incarichi di ricerca che verranno resi pubblici per via telematica nel sito internet dell'Istituto, del Ministero e dell'Unione europea.
3. La selezione per il conferimento dell'incarico di ricerca avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.
4. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, l'INRiM può procedere, previa autorizzazione del Direttore generale sentito il Direttore Scientifico, al conferimento diretto di incarichi di ricerca, mediante avvisi pubblicati sul sito internet dell'Istituto ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati.
5. L'avviso di cui al comma precedente deve contenere gli elementi di cui al successivo art. 6, co. 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), j), l), m).
6. Agli avvisi di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, co. 2 e 3, del presente Regolamento.
7. Nei casi di conferimento diretto di cui al comma 4, su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, l'incarico di ricerca è conferito direttamente al candidato con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento è data notizia sul sito internet dell'Istituto.

## **Art. 5**

### **Destinatari degli incarichi di ricerca - requisiti di ammissione**

1. Possono essere titolari di incarichi di ricerca giovani studiosi, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione o alla manifestazione di interesse di cui all'art. 4:
  - del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni;
  - di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Sarà ammesso alla selezione anche chi sia in possesso, da non più di sei anni, di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente o equivalente al titolo richiesto per l'ammissione. In mancanza della dichiarazione di cui al periodo precedente rilasciata secondo la normativa vigente, l'equivalenza del titolo, ai soli fini dell'ammissione alla procedura, è accertata dalla Commissione al momento dell'esame dei titoli, purché costituita da almeno un docente universitario di ruolo.
3. Sono esclusi dalle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca:
  - a) coloro che hanno fruito di contratti di cui all'art. 24 L. 240/2010 e di contratti a tempo determinato come Ricercatore o Tecnologo degli enti di ricerca italiani;
  - b) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, dalle istituzioni di cui all'art. 22, co. 1, L. 240/2010.
4. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il Direttore generale può disporre, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti e nei casi di cui al precedente comma 3. Il provvedimento è notificato all'interessato.

## **Art .6**

### **Attivazione delle procedure di selezione**

1. Il bando di selezione o l'avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse, emanato con decreto del Direttore Generale, deve contenere:
  - a. il numero delle posizioni per le quali viene avviata la procedura;
  - b. la durata dell'incarico;
  - c. l'attività oggetto dell'incarico;
  - d. la o le aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare in cui si collocano le posizioni bandite;
  - e. il Responsabile scientifico (c.d. Tutor) dell'incarico di ricerca;
  - f. la sede principale di svolgimento delle attività;
  - g. le fonti di finanziamento su cui grava il costo dell'incarico di ricerca;
  - h. i requisiti di partecipazione;
  - i. le modalità di selezione;
  - j. i titoli di valutazione ed i relativi punteggi massimi attribuibili;
  - k. il numero massimo di pubblicazioni, con un valore compreso tra 2 e 5, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
  - l. le modalità di presentazione delle domande di partecipazione o di manifestazione d'interesse e il termine di presentazione delle stesse;
  - m. il trattamento giuridico, economico, fiscale e previdenziale, nonché le specifiche funzioni, i diritti e doveri del titolare dell'incarico.
2. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'INRiM e pubblicizzato, ove possibile, sul sito

del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando o dell'avviso sul sito internet dell'INRiM.

#### **Art. 7**

##### **Commissione esaminatrice**

1. La Commissione esaminatrice, nominata con Decreto del Direttore Generale su proposta del Direttore Scientifico, è composta da tre componenti scelti fra ricercatori e tecnologi ovvero professori, anche provenienti da altri enti e università nazionali e internazionali, con esperienza di ricerca/professionale sui temi oggetto del bando, garantendo – ove possibile - un'adeguata rappresentanza di genere.
2. Le funzioni di Segretario verbalizzante possono essere attribuite ad un dipendente dell'Istituto ovvero ad un componente la commissione.
3. La designazione della Commissione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.
4. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. L'eventuale colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
6. Non possono far parte della Commissione coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
7. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma precedente.
8. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione esaminatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

#### **Art. 8**

##### **Modalità di svolgimento delle selezioni**

1. La selezione si attua mediante valutazione comparativa ed è volta a valutare l'idoneità dei candidati all'assistenza allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico da conferire, mediante valutazione dei titoli, delle pubblicazioni ed eventuale colloquio pubblico.
2. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
3. La Commissione, in occasione della prima riunione, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e dell'eventuale colloquio in lingua italiana o inglese.
4. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede all'attribuzione del relativo punteggio e ne dà comunicazione ai candidati.
5. Il bando può prevedere un punteggio minimo per l'idoneità in relazione ai titoli, alle pubblicazioni, al colloquio, ovvero al punteggio complessivo.
6. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti

dai candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito dai candidati in sede di valutazione e, ove previsto, di colloquio. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato appartenente al genere meno rappresentato tra i titolari di incarichi di ricerca in essere presso l'Istituto alla data di indizione del bando. In caso di candidati appartenenti allo stesso genere la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

#### **Art. 9**

##### **Ulteriori procedure per il conferimento di incarichi di ricerca**

1. L'INRiM, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e su autorizzazione del Direttore Generale, sentito il Direttore Scientifico, può applicare ulteriori procedure di conferimento di incarichi di ricerca, quali quelle previste o accettate da Enti pubblici, soggetti terzi, nazionali o internazionali, sulla base di quanto stabilito in accordi, contratti o convenzioni con l'INRiM.

2. L'INRiM, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed efficienza, su autorizzazione del Direttore Generale, sentito il Direttore Scientifico, può inoltre conferire incarichi di ricerca, in linea con la missione scientifica dell'Istituto, a soggetti che risultino selezionati:

- dai Ministeri, Università, Istituzioni o organismi dell'Unione Europea o da organismi internazionali;
- da altro organismo pubblico o privato, noto nell'ambito della comunità scientifica per il finanziamento di progetti di ricerca e innovazione;
- dal partenariato nel caso di programmi Comunitari.

#### **Art. 10**

##### **Termine del procedimento**

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Responsabile del procedimento può essere concessa dal Direttore generale una proroga di ulteriori 60 giorni.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Direttore Generale può provvedere alla revoca della nomina, con proprio decreto.

#### **Art. 11**

##### **Graduatoria**

1. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Direttore Generale. Il decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato sul sito dell'INRiM, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria di merito.
2. In caso di rinuncia o di mancato avvio dell'attività da parte del vincitore nei termini indicati dall'Amministrazione si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del successivo comma 4.
3. Per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, ovvero per esigenze di progetti scientificamente affini, è possibile il conferimento di ulteriori incarichi di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria, nei termini di cui al successivo

comma 4, deve essere autorizzato dal Direttore Generale.

4. La validità della graduatoria è fissata in 12 mesi dalla data di approvazione degli atti.

## **Art. 12**

### **Conferimento dell'incarico di ricerca**

1. L'Amministrazione invita il vincitore a presentare la documentazione necessaria al conferimento dell'incarico di ricerca. Il vincitore, se cittadino non comunitario, dovrà dimostrare, con idonea documentazione, l'autorizzazione alla permanenza nello Stato italiano.
2. È consentito richiedere un differimento motivato dell'inizio dell'attività da parte dell'interessato, purché ciò sia compatibile con l'attività progettuale. La mancata accettazione dell'incarico nei termini indicati dall'INRiM da parte dell'interessato è considerata rinuncia all'incarico di ricerca e comporta la decadenza dalla graduatoria.
3. Nell'atto di conferimento dell'incarico di ricerca sono indicati:
  - a. la data di inizio e il termine finale dell'incarico di ricerca;
  - b. le attività oggetto dell'incarico di ricerca;
  - c. la sede principale di svolgimento dell'attività;
  - d. le specifiche funzioni, i diritti e doveri del titolare dell'incarico.
  - e. il trattamento giuridico, economico, fiscale e previdenziale applicato;
  - f. le modalità con cui il titolare dell'incarico è tenuto, con cadenza annuale e al termine dell'incarico, a presentare apposita relazione sul risultato dell'attività svolta, soggetta ad approvazione da parte del Tutor;
  - g. l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'INRiM, nonché delle norme regolamentari vigenti in Istituto, comprese le procedure e norme in materia di sicurezza;
  - h. le cause di incompatibilità di cui all'art. 22-ter L. 240/2010.
4. Il contratto è sottoscritto dal Direttore Generale e dal vincitore.

## **Art. 13**

### **Incompatibilità**

1. Gli incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter, comma 9, L. 240/2010, non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Gli incarichi di ricerca conferiti dall'INRiM non sono compatibili e non possono essere fruiti dal medesimo titolare contemporaneamente ad altri incarichi di ricerca, incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis L. 240/2010, ai contratti di ricerca di cui all'articolo 22 e i contratti di cui all'articolo 24 della citata legge né ai contratti di lavoro dipendente a tempo determinato come Ricercatore o Tecnologo degli enti di ricerca.

#### **Art. 14**

##### **Svolgimento dell'incarico di ricerca**

1. Il titolare dell'incarico di ricerca svolge la propria attività in modo continuativo, nei limiti previsti dai programmi di ricerca e secondo le indicazioni impartite dal Tutor.
2. L'incarico di ricerca è sospeso in caso di congedo di maternità obbligatorio. In tal caso, il termine finale di scadenza dell'incarico di ricerca è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata della sospensione.
3. L'interruzione dell'attività motivata da malattia di durata superiore a trenta giorni o da grave impedimento sopravvenuto che comporti il mancato svolgimento dell'attività di ricerca per un periodo superiore a trenta giorni, comporta la sospensione dell'incarico di ricerca per il periodo in cui si verifica l'interruzione stessa. In tal caso i periodi di sospensione possono essere recuperati al termine della naturale scadenza dell'incarico, nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.
4. L'incarico di ricerca può altresì essere sospeso con provvedimento del Direttore generale, sentito il Direttore Scientifico, per motivi di ricerca all'estero per mobilità internazionale.
5. Durante le sospensioni di cui ai commi precedenti, il titolare di incarico di ricerca mantiene tutte le prerogative associate al proprio contratto e l'accesso ai servizi informativi dell'Istituto, secondo le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti dell'Istituto.
6. Il titolare dell'incarico di ricerca può essere autorizzato dall'INRiM ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste dal proprio progetto, previa richiesta del Responsabile di Divisione.
7. Al titolare dell'incarico di ricerca è riconosciuto il diritto ad usufruire del servizio di mensa, ovvero del servizio sostitutivo della stessa, alle medesime condizioni riconosciute al personale Ricercatore e Tecnologo.
8. Il titolare di incarico di ricerca inviato in missione, per motivi connessi all'attività prevista dall'incarico, gode del trattamento di missione secondo le norme e con le modalità previste per il personale Ricercatore e Tecnologo dell'INRiM.
9. Il titolare di incarico di ricerca che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegue senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore fruizione dell'incarico, con motivato decreto del Direttore generale, su indicazione del Tutor, sentito il Direttore Scientifico. L'insufficiente attitudine alla ricerca è integrata anche dalla mancata approvazione della relazione di cui all'art 12 comma 3, lettera f, la cui mancata predisposizione nei termini costituisce grave mancanza.
10. Qualora il titolare dell'incarico, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività intrapresa e intenda rinunciare anticipatamente all'incarico, dovrà darne tempestiva comunicazione al Tutor e all'Amministrazione.
11. In caso di interruzione anticipata dell'incarico di ricerca la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

#### **Art. 15**

##### **Proroga e rinnovo**

1. Gli incarichi di ricerca sono prorogabili e rinnovabili nell'ambito delle risorse disponibili e, in ogni caso, nel rispetto del vincolo di durata massima complessiva di tre anni, anche non continuativi, di cui all'art. 22-ter, co. 7, della legge 240 del 2010.
2. Il termine massimo, di cui al comma precedente, è derogabile unicamente, previa autorizzazione del Direttore Generale, sentito il Direttore Scientifico, al fine di dare



attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

3. Eventuali proroghe o rinnovi dell'incarico di ricerca dovranno in ogni caso rispettare il limite di durata massima complessiva di 11 anni previsto dall'art. 22-ter, comma 9, della legge 240 del 2010.

#### **Art. 16**

##### **Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo**

1. Al titolare di incarico di ricerca spetta, per tutta la durata del rapporto, in relazione alla rispettiva Tipologia, il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo nelle misure stabilite nella Tabella 1 allegata al presente Regolamento, nel rispetto dei limiti previsti dal Decreto MUR n. 592 del 6 agosto 2025, nell'ambito della disponibilità di bilancio dell'Istituto, tenuto conto dei vincoli imposti dall'art. 9, comma 2, decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e dall'art. 22-ter, comma 10, legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il trattamento economico definito dalla tabella 1 è derogabile ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento.
2. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Istituto fino a concorrenza dell'intero importo mensile previsto per l'incarico di ricerca in relazione all'intera durata del periodo di astensione obbligatoria.
3. L'Istituto provvede, altresì, alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile.
4. Al fine di favorire la mobilità, i vincitori dell'incarico di ricerca che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto dal bando in una Provincia o Città Metropolitana diversa da quella della sede di destinazione dell'incarico, potranno beneficiare, ove previsto dallo specifico bando o avviso, di un incentivo economico aggiuntivo dell'importo annuo lordo onnicomprensivo riportato nella Tabella 1, purché non risultino residenti o non abbiano avuto il domicilio, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di ricerca, incarichi di ricerca, incarichi post-doc o qualunque altro incarico o contratto conferiti dall'INRiM o da altre istituzioni scientifiche nei tre anni antecedenti alla sottoscrizione del contratto nella Provincia o Città Metropolitana della sede di destinazione. Il suddetto incentivo economico aggiuntivo potrà essere erogato solo per il primo anno di incarico con esclusione dell'eventuale periodo successivo e/o dei periodi di proroga e/o di rinnovo. Le condizioni per aver diritto all'incentivo economico aggiuntivo verranno verificate al momento del conferimento dell'incarico. Tale incentivo non sarà erogato qualora facilitazioni similari siano già previste all'interno degli accordi di finanziamento.



## Art. 17

### Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22-ter della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione ed è pubblicato nell'apposita sezione del sito dell'INRiM.

**Tabella 1:**

Tipologia	Compenso lordo onnicomprensivo erogato al titolare di incarico di ricerca
Incarico di ricerca - Tipologia A	€ 24.000,00
Incarico di ricerca - Tipologia B	€ 28.000,00
Incarico di ricerca - Tipologia C	€ 32.000,00
Mobilità	€ 3.000,00

*Il trattamento economico degli incarichi di ricerca è soggetto ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Art. 2, Decreto MUR n. 592 del 6 agosto 2025)<sup>1</sup>.*

<sup>1</sup> Art. 2, comma 2, Decreto MUR n. 592 del 6 agosto 2025